

L'infortunio sul lavoro e la tutela INAIL

Floriana Di Bella¹, Adriana Di Gregorio², Pierpaolo Petruzzelli³

¹ SIMG Palermo, ² SIMG Catania, ³ Studio Petruzzelli & Partners, Bari

In relazione all'emergenza COVID-19, l'art. 42 comma 2 del "Decreto Cura Italia" del 17 marzo 2020 n.18 prevede che l'infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro sia considerata come "infortunio sul lavoro" e dunque meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL.

La norma è rivolta a tutti i lavoratori che in "occasione di lavoro" possono rimanere vittime del contagio da COVID-19. Nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari (medici, infermieri, portantini, addetti al pubblico, tecnici, laboratoristi, addetti alle pulizie, ecc.) dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'INAIL. Per tali lavoratori il rischio di contagio è talmente probabile ed elevato da configurare un rischio specifico; pertanto vige la presunzione semplice di origine professionale, vale a dire che sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che il contagio sia avvenuto in "occasione di lavoro".

In atto i medici di medicina generale (MMG), i medici di continuità assistenziale (MCA), i pediatri di libera scelta (PLS) e i medici con contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale, sebbene siano ad alto rischio di contagio, non rientrano nella categoria della tutela INAIL, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38. Al fine di valutare possibili soluzioni atte ad estendere alle categorie sopraelencate la tutela dell'INAIL, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), la Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) e l'INAIL hanno deci-

so di costituire un gruppo di lavoro per studiare un rafforzamento delle tutele da garantire ai medici, attualmente impegnati nella gestione dell'emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.

La procedura da seguire per la denuncia all'INAIL dell'avvenuto contagio di un lavoratore, che sia esso un operatore sanitario o di qualsiasi altro settore, in base al citato art. 42 del DL. 17 marzo 2020 n. 18 prevede che: "il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato."

Nei casi accertati di infezione da Sars-Cov-2, quindi, il primo passo per la richiesta della tutela INAIL è la denuncia di infortunio al suddetto ente attraverso la compilazione telematica del certificato medico da parte del medico certificatore. Le notizie da riportare nel certificato medico sono: dati anagrafici del lavoratore ammalato, i dati del datore di lavoro, data presumibile del contagio, data di astensione dal lavoro per inabilità assoluta o data di astensione per la quarantena, succinta esposizione delle circostanze dell'evento/contagio, natura delle patologie sofferte al momento della redazione del certificato medico. Ai fini medico-legali-indennitari può valere come conferma diagnostica di infezione da Sars-Cov-2 sia la rilevazione di un tampone oro-faringeo positivo, sia la ricorrenza di un quadro clinico suggestivo di COVID-19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti. Qualora disponibile la diagnosi potrà essere anche confortata dal risultato del test sierologico. Anche il datore di lavoro deve assolvere all'obbligo di inviare all'INAIL la denuncia di infortunio corredata delle necessarie informazioni ovvero: data dell'evento, data di abbandono del

luogo di lavoro, data di presa coscienza – magari con riferimento a certificazione medica – dell'avvenuto contagio. Alcune questioni richiedono un confronto con il giurista e a tal proposito poniamo delle domande all'avvocato, affinché possano essere chiariti dei dubbi in relazione alla normativa inerente all'infortunio sul lavoro durante l'emergenza COVID-19.

1. Perché l'infezione da coronavirus è considerata "infortunio sul lavoro"?

Perché la causa virulenta, vale a dire l'esposizione ad agenti biologici fortemente nocivi per la salute dell'uomo, è equiparata alla causa violenta che è alla base dell'infortunio sul lavoro. L'infezione da nuovo coronavirus è considerata esposizione ad agenti morbosi nocivi.

2. Come può essere provato che il contagio da COVID-19 sia avvenuto in "occasione di lavoro"?

Per gli operatori sanitari il rischio contagio è talmente probabile da configurare un rischio specifico, e pertanto vige la presunzione semplice di origine professionale; il che vale a dire che sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che il contagio sia avvenuto in "occasione di lavoro". E ancora, la gravità e la potenziale esposizione morbigena è tale che è l'INAIL stessa a sostenere che, anche quando l'episodio che ha determinato il contagio non può essere provato dall'operatore sanitario, quest'ultimo gode della presunzione semplice.

3. Da quando decorre la tutela dell'INAIL per il lavoratore contagiato e quando e come può essere interrotto l'infortunio sul lavoro?

La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro del contagiato; che può, nella fattispecie

coincidere con l'inizio della quarantena; copre anche il prolungamento di malattia e quello eventualmente successivo per variabilità temporanea assoluta al lavoro. L'infortunio va interrotto con un nuovo certificato medico attestante la guarigione. Quest'ultimo certificato può essere redatto da un medico qualsiasi

(medico legale; medico di famiglia, ecc.) e va inviato all'INAIL e al datore di lavoro.

4. Il contagio avvenuto durante il tragitto da e per il luogo di lavoro è anch'esso considerato infortunio sul lavoro?

Si è riconducibile ad infortunio sul lavoro anche l'eventuale contagio

contratto durante il tragitto da e per il luogo di lavoro dal luogo di residenza; il cd Infortunio in itinere.

Bibliografia

D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

INAIL Nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675.

Circolare INAIL n.13 del 03 aprile 2020.